

# **MOVIMENTO POLITICA ETICA RESPONSABILITA' (PER)**

## **STATUTO**

### **SOMMARIO**

#### **Titolo I –DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Natura, finalità e principi ispiratori
- Art. 2 Raggiungimento degli scopi
- Art. 3 Denominazione e sede
- Art. 4 Simbolo
- Art. 5 Adesione al Movimento
- Art. 6 Modalità di adesione
- Art. 7 Perdita della qualità di aderente
- Art. 8 Esercizio dei diritti associativi
- Art. 9 Quote associative
- Art. 10 Il Movimento in rete: Internet e iniziative di democrazia diretta

#### **Titolo II – GLI ORGANI E LA STRUTTURA**

##### **Capo I – Gli Organi e la Struttura Nazionale**

- Art. 11 Organi Nazionali
- Art. 12 Il Congresso Nazionale
- Art. 13 Composizione del Congresso Nazionale
- Art. 14 Svolgimento del Congresso Nazionale
- Art. 15 Il Presidente Nazionale
- Art. 16 Ufficio di Presidenza
- Art. 17 Il Comitato di Coordinamento
- Art. 18 La Direzione Nazionale
- Art. 19 Il Consiglio Nazionale
- Art. 20 Il Segretario Amministrativo Nazionale
- Art. 21 Responsabili Nazionali dei Dipartimenti tematici

##### **Capo II – Candidature**

- Art. 22 Candidature per le cariche istituzionali

##### **Capo III – Organi e strutture territoriali**

- Art. 23 Il Coordinatore Regionale ed il Vice Vicario
- Art. 24 Il Coordinamento Regionale
- Art. 25 Province e Città capoluogo di regione
- Art. 26 Il Congresso Provinciale e il Congresso di Città capoluogo di regione
- Art. 27 Il Coordinatore Provinciale, di Città capoluogo di regione e i loro Vice Vicari
- Art. 28 Il Coordinamento Provinciale e di Città capoluogo di regione
- Art. 29 I Circoli e i Responsabili di Circolo
- Art. 30 Attività associativa sul territorio

### **Titolo III – L'ASSETTO AMMINISTRATIVO**

- Art. 31 Finanziamento delle attività
- Art. 32 Revisori Contabili
- Art. 33 Autonomia amministrativa delle Organizzazioni locali
- Art. 34 Attività negoziale in ambito locale

### **Titolo IV – GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – I RICORSI – IL COMMISSARIAMENTO**

- Art. 35 Giurisdizione Esclusiva
- Art. 36 Collegio dei Probiviri
- Art. 37 Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente
- Art. 38 Procedimento disciplinare
- Art. 39 Misure disciplinari
- Art. 40 Altri ricorsi
- Art. 41 Commissariamento. Sospensione dall'attività del Movimento

### **Titolo V – NORME FINALI**

- Art. 42 Potere regolamentare
- Art. 43 Modifiche statutarie

### **NORME TRANSITORIE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Natura, finalità e principi ispiratori**

Il Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) trae forza dalla società civile, dall'associazionismo e dal volontariato ed è mosso dalla convinzione che è ancora possibile sperare in una politica "espressione della più alta forma di carità", credere nella dimensione etica dell'azione politica e realizzare un progetto politico capace di assumersi la responsabilità della difesa dei principi non negoziabili, nella convinzione che siano fondamento stesso della democrazia e dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

Il Movimento vuole affermare che difendere tali principi, liberamente e con responsabilità, significa e comporta agire in base alle autentiche esigenze della giustizia sociale.

Il Movimento intende rappresentare le istanze di una sana laicità, per la quale i credenti sono chiamati ad uscire da "un'afasia tattica o convinta", per dare, come protagonisti, un contributo di stabilità al nostro Paese e per riconsegnare alla politica la cultura della responsabilità e il suo primo compito di costruzione del bene comune e di servizio alla persona.

Il Movimento intende diffondere una cultura politica capace di offrire validi orientamenti etici per la ricerca di un modello sociale che risponda adeguatamente alle esigenze di un'economia globalizzata e dei cambiamenti demografici, assicurando la crescita e l'impiego, la protezione della famiglia, l'uguaglianza delle opportunità per l'istruzione dei giovani, l'assistenza ai poveri, le pari opportunità, nella convinzione che il valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna e promuove, riconoscendo tra questi, fondamentali, universali e imprescindibili, il valore della vita, la dignità della persona, il rispetto dei suoi diritti intangibili e inalienabili, la centralità della famiglia, la libertà di scelta educativa, l'uguaglianza, la giustizia, la libertà e la responsabilità, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà, lo sviluppo economico, nonché l'assunzione del «bene comune», quello che contempla i doveri civili e non solo i diritti, come fine e criterio regolativo della vita politica.

Il Movimento intende sviluppare concretamente i principi su cui si fonda la democrazia e la sussidiarietà tra ogni soggetto membro della società: persone, famiglie, associazioni, imprese e istituzioni, per rimettere in moto lo sviluppo economico, contrastando la logica dell'individualismo sfrenato, nonché le logiche del materialismo nichilista e consumista e dei nascosti interessi economici globali, incoraggiando la libera iniziativa, la capacità di intrapresa, l'economia di comunione per una società più giusta.

Chi aderisce al Movimento fa proprio il Manifesto Politico del PER

### **Art. 2 Raggiungimento degli scopi**

Il Movimento attua le sue finalità nell'ambito politico, sociale e culturale attraverso tutte le attività ed iniziative che riterrà utili ed opportune per la realizzazione dei suoi scopi.

Per raggiungere i fini proposti Il Movimento potrà:

- concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali, (previa specifica ed espressa autorizzazione e nei limiti anche temporali, rilasciata dal Presidente)

- servirsi di tutti i mezzi di comunicazione necessari provvedendo anche ad editare, diffondere e divulgare stampa sia occasionale che periodica sia in forma cartacea che elettronica, ivi comprese iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

- produrre, raccogliere e diffondere materiale multimediale e sussidi come strumenti privilegiati per il raggiungimento delle finalità istitutive;

- operare per la raccolta di studi e documentazione nazionale e internazionale, l'elaborazione di studi e ricerche su tutte le problematiche ritenute di proprio interesse;

- promuovere:

a. scuole di formazione politica ispirate ai principi fondanti del Movimento;

b. attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello;

- c. eventi rivolti al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;
- d. opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, denunce ed esposti alla magistratura;
- e. iniziative per il tempo libero e promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio;
- f. partecipazione a congressi nazionali ed internazionali: relazioni e contatti permanenti con personalità, associazioni e movimenti con finalità simili a quelle del Movimento
- g. comitati e gruppi di lavoro che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.

Per lo svolgimento di questa attività il Movimento potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati.

Il Movimento, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale, culturale o politico.

Il Movimento potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che l'Ufficio di Presidenza riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle normative internazionali, nazionali e regionali vigenti.

### **Art.3 - Denominazione e sede**

L'Associazione denominata "Movimento Politica Etica Responsabilità" (PER) (indicata anche come "Movimento PER" o "Movimento" o "PER"), con ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Secondo quanto previsto nel presente statuto, possono essere istituite sedi secondarie, uffici o sezioni regionali e provinciali, su tutto il territorio nazionale.

### **Art. 4 – Simbolo**

Il simbolo del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) è costituito da una figura stilizzata di colore marrone, inscritta in un cerchio di colore arancione con la scritta "PER" di colore bianco e all'esterno la scritta "POLITICA ETICA RESPONSABILITA'" di colore marrone.

### **Art. 5 – Adesione al Movimento**

Sono aderenti al Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) oltre agli intervenuti nell'atto costitutivo le cittadine e i cittadini italiani che, sottoscrivendo liberamente il Manifesto Politico, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) e del presente Statuto e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi.

Gli Enti associati sono rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o da persona all'uopo delegata.

I Soci, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne al Movimento secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.

Tutti i Soci sono tenuti a concorrere all'attuazione di queste ultime ed a contribuire, secondo le proprie possibilità, allo svolgimento dell'attività sociale e al sostegno finanziario del Movimento, in particolare attraverso il pagamento della quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Essi sono tenuti altresì a rispettare i diritti e la personalità degli altri Soci e ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, al Movimento.

### **Art. 6 - Modalità di adesione**

La richiesta di adesione deve essere redatta per iscritto e sottoscritta personalmente dall'aspirante Socio ovvero, nel caso di ente, dal suo legale rappresentante. e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'adesione.

Deve contenere espressa dichiarazione di adesione al Manifesto Politico, ai principi e alle finalità del Movimento e di impegno all'osservanza delle norme di cui al presente Statuto.

Le adesioni vanno proposte alle strutture territoriali e da queste accettate. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione dell'accettazione.

Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla Sede Nazionale le adesioni al Movimento, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La domanda di adesione individuale può essere presentata anche attraverso il sito internet ufficiale del Movimento.

L'inosservanza delle modalità stabilite al comma precedente rende la domanda irricevibile.

Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione della delibera di ammissione.

### **Art. 7 - Perdita della qualità di aderente**

La qualità di aderente al Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) si perde con effetto immediato oltre che per decesso, per:

- a) dimissioni volontarie, presentate per lettera alla Direzione Nazionale;
- b) decadenza, nel caso di morosità, accertata dalla Direzione Nazionale, nel pagamento di una o più quote associative annuali;
- c) espulsione, decisa dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta.
- d) deliberazione, espressa all'unanimità, del Collegio dei Probiviri

Coloro che siano stati iscritti in qualità di associati nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo, dimissioni, o provvedimento disciplinare, qualora intendano nuovamente aderire, hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche interne al Movimento per i 12 mesi successivi alla reinscrizione.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, è causa di nullità della domanda stessa.

Il Socio che per qualsiasi motivo non faccia più parte del Movimento, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti del Movimento.

Esso non potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote, statuendosi che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

### **Art. 8 - Esercizio dei diritti associativi**

Nelle assemblee territoriali, i diritti di elettorato attivo dei cittadini sono esercitati nell'ambito della Provincia di residenza.

Gli aderenti possono chiedere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di esercitare i loro diritti elettorali in una Provincia diversa da quella di residenza, purché lì sia svolta la loro attività prevalente. In questo caso, l'esercizio dei diritti elettorali nella nuova Provincia inizia dopo due anni dall'accoglimento della richiesta, durante i quali - ai fini del presente articolo - resta valido il luogo di residenza.

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, gli aderenti sono tenuti a informare l'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 9 - Quote associative**

L'Ufficio di Presidenza, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l'ammontare delle quote associative per gli aderenti per l'anno successivo.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli aderenti in regola con il versamento della quota per l'anno in corso.

### **Art. 10 - Il Movimento in rete: Internet e iniziative di democrazia diretta**

Il Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) è anche in rete.

Su [www.movimentoper.it](http://www.movimentoper.it) sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento; è consentita la registrazione degli aderenti; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico dei cittadini aderenti su temi di rilievo per l'attività del Movimento; è inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti ai *social network* e alle altre forme di aggregazione in rete.

## **TITOLO II - GLI ORGANI E LA STRUTTURA**

### **Capo I - Gli organi e la struttura nazionale**

#### **Art. 11 - Organi nazionali**

Sono organi del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER):

- il Congresso nazionale
- il Presidente nazionale
- l'Ufficio di Presidenza
- il Comitato di coordinamento
- la Direzione nazionale
- il Consiglio nazionale
- il Segretario amministrativo nazionale
- i Responsabili nazionali dei Dipartimenti di cui all'art.21

#### **Art. 12 - Il Congresso nazionale**

Il Congresso nazionale definisce e indirizza la linea politica del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER)

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni; è convocato dal Presidente nazionale su delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. Il Congresso nazionale è altresì convocato senza indugio quando ne faccia richiesta all'Ufficio di Presidenza almeno il 40% dei membri del Consiglio nazionale.

#### **Art. 13 - Composizione del Congresso nazionale**

Partecipano con diritto di voto al Congresso nazionale gli associati che siano:

- a) membri del Consiglio nazionale
- b) delegati territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel regolamento congressuale o indicate dal Presidente nazionale.
- c) altre personalità e rappresentanti indicati dall'Ufficio di Presidenza o dal Presidente nazionale

In ogni caso, i componenti di cui alla lettera a dovranno risultare numericamente superiori a quelli di cui alla lettera b e c.

#### **Art. 14 - Svolgimento del Congresso nazionale**

I tempi, le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso nazionale verranno stabilite nelle forme indicate dall'apposito Regolamento.

#### **Art. 15 - Il Presidente nazionale**

Il Presidente nazionale del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) è eletto dalla Direzione nazionale con apposita votazione, anche per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei componenti.

Ha la rappresentanza politica del Movimento, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l'ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, costituisce e dirige l'Ufficio di Presidenza, convoca e presiede la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno. Procedo alle nomine degli Organi del

Movimento e, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, decide secondo le modalità previste dallo Statuto.

Ha la disponibilità del simbolo ivi compresa la facoltà di delega ad altri soggetti per gli usi legali ed elettorali del medesimo simbolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale, l'Ufficio di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario alla convocazione del Congresso nazionale.

#### **Art. 16 - Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni del Congresso nazionale, del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale. Coadiuvato dal Presidente nazionale in tutte le sue funzioni. E' composto dal Presidente nazionale che lo costituisce e dirige e da un numero di persone compreso tra 3 e 10, tra le quali il Presidente individua i membri del Comitato di Coordinamento di cui all'art.17.

A tale Ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente.

Il Presidente nazionale, nella formazione dell'ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l'invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro incarico istituzionale o nel Movimento.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta al mese e si riunisce comunque ogni volta ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

L'Ufficio di Presidenza elabora le linee da sottoporre alla Direzione Nazionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni, coordinandone la realizzazione a livello regionale e provinciale. Per raggiungere tali finalità può organizzarsi al suo interno per aree di competenza.

Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie.

Agisce con funzioni di supporto al Presidente e determina l'importo della quota associativa.

Può, in caso di grave necessità, revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali e Provinciali), nominando un Commissario con l'incarico di dirigere temporaneamente le attività del Movimento nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.

#### **Art. 17 - Il Comitato di coordinamento**

Il Comitato di coordinamento, composto da 3 membri nominati dal Presidente nazionale, sovrintende all'organizzazione nazionale e periferica del Movimento, e a tutta l'attività della struttura nazionale e degli Organismi territoriali, dispone l'attuazione delle deliberazioni del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, e sottopone le nomine degli Organi dirigenti e le candidature alla Direzione nazionale e al Presidente Nazionale. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.

E' conferito al Comitato di coordinamento in via esclusiva e su delega del Presidente il potere di utilizzare i contrassegni elettorali del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) e di presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati dal Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento può, al suo interno, delegare anche temporaneamente a uno solo dei propri membri, o a due congiuntamente, il potere esclusivo di firma per la presentazione e il deposito delle liste e delle candidature elettorali e per la nomina all'uopo di procuratori speciali.

Il Comitato di coordinamento detta le direttive e gli indirizzi al Segretario amministrativo nazionale in ordine all'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa del Movimento, per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale. Detta inoltre al Segretario amministrativo nazionale

le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi.

#### **Art. 18 - La Direzione nazionale**

La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente nazionale, è composta da un numero di persone compreso tra 10 e 15 tra gli eletti dal Consiglio Nazionale.

Ne fanno inoltre parte di diritto tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza e i Responsabili nazionali di Dipartimento previsti dall'art. 21 del presente Statuto.

Concorre alla definizione delle linee politiche e programmatiche, nel quadro delle deliberazioni congressuali.

Modifica lo statuto e l'atto costitutivo a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti ed emana i Regolamenti attuativi dello Statuto.

La Direzione nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno.

La Direzione nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

#### **Art. 19 - Il Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale è presieduto e convocato dal Presidente nazionale. È costituito dagli associati che siano:

- a. Parlamentari o eletti nelle assemblee regionali
- b. Presidenti di Provincia
- c. Sindaci dei Comuni
- d. Assessori regionali, provinciali e comunali (per le Città capoluogo di provincia)
- e. Coordinatori regionali e loro Vice vicari
- f. Coordinatori provinciali e delle Città capoluogo di regione
- g. Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Direzione nazionale, nonché gli altri Organi nazionali di cui agli artt. 20 e 21.

Al Consiglio nazionale possono essere demandati dal Presidente nazionale rilevanti questioni politiche, programmatiche ed organizzative.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta l'anno e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

#### **Art. 20 - Il Segretario amministrativo nazionale**

Nell'ambito delle sue funzioni, il Segretario amministrativo nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale sia attiva che passiva del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) di fronte ai terzi e in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso e agisce dietro espressa direttiva e indirizzo del Comitato di coordinamento. È abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Movimento nel rispetto delle leggi vigenti.

Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento. Esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide del Movimento depositate in istituti di credito; ha ogni potestà in ordine all'apertura e/o alla gestione di conti correnti bancari e postali, inclusa la richiesta di fidi e scoperti di conto, intestati al Movimento, nonché rispetto alla firma ed alla stipula di convenzioni, contratti, fidejussioni bancarie, aperture di credito e qualsivoglia atto relativo a rapporti che vengano ad intercorrere tra il Movimento ed organismi pubblici e privati in ordine all'espletamento delle finalità istitutive del Movimento.



Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Segretario amministrativo nazionale, nei sei mesi successivi, redigerà e sottoporrà alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione.

Predisporre altresì il bilancio preventivo che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione. Coordina inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.

Informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza della situazione economico finanziaria del Movimento.

Predisporre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Ufficio di Presidenza e dalle norme regolamentari.

Predisporre le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario amministrativo nazionale.

Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario amministrativo nazionale è nominato dal Presidente e dura in carica tre anni. Partecipa ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

### ***Art. 21- Responsabili nazionali di Dipartimento***

E' istituito un Comitato di esperti per i problemi culturali, sociali, scientifici, etici, economici, giuridici composto da persone, anche non associate, che si siano distinte nell'affermazione e nella tutela dei valori ideali in cui si riconosce il Movimento Politica Etica Responsabilità (PER). Il Comitato si articola in Dipartimenti tematici (imprenditoria, mass media, trasporti, problemi giuridici, salute,..) che vengono coordinati ciascuno da un responsabile.

Possono essere altresì individuati ulteriori Dipartimenti che trattano gli aspetti organizzativi del Movimento (adesioni, comunicazione, formazione, enti locali,..) anch'essi coordinati da responsabili nazionali.

Su proposta del Comitato di Coordinamento, Il Presidente nazionale individua e definisce i Dipartimenti e nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto i responsabili degli stessi i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

## ***Capo II - Candidature.***

### ***Art. 22 – Candidature per le cariche istituzionali***

Le candidature alle elezioni nazionali, europee e negli Enti locali verranno stabilite nelle forme indicate dall'apposito Regolamento.

## ***Capo III - Organi e Strutture territoriali***

### ***Art. 23 - Il Coordinatore regionale e il Vice vicario***

Il Coordinatore regionale e il Vice coordinatore regionale vicario sono nominati direttamente dal Presidente nazionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinatore regionale svolge la sua attività d'intesa con il suo Vice Vicario, presiede il Coordinamento regionale, promuove, coordina e controlla l'attività dei Coordinamenti provinciali e delle Città capoluogo di regione al fine di mantenere l'unità di indirizzo politico del Movimento.

### ***Art. 24 - Il Coordinamento regionale***

Il Coordinamento regionale è nominato d'intesa fra il Coordinatore regionale ed il suo Vice vicario entro 30 giorni dalla loro nomina. La nomina è ratificata dal Comitato di coordinamento. E' composto, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un

massimo di 30 componenti (tra i quali potranno essere nominati altri Vice coordinatori, sino ad un massimo di 3).

Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, partecipano senza diritto di voto anche i Coordinatori provinciali e i membri del Consiglio nazionale residenti nella Regione.

Il Coordinamento Regionale, sulla base degli indirizzi generali del Movimento, discute e definisce le linee dell'azione politica e le relative modalità di attuazione nell'ambito del territorio della Regione ed ha facoltà di formulare proposte agli organi centrali.

Il Coordinamento regionale decide a maggioranza nei casi di mancata intesa tra il Coordinatore ed il Vice vicario.

#### ***Art. 25 - Province e Città capoluogo di regione***

A ogni Provincia corrisponde un Coordinamento Provinciale.

Nelle sole città capoluogo di regione i coordinamenti saranno sdoppiati in Coordinamento della Città capoluogo di regione (che ricomprende la sola area del Comune capoluogo di regione o della città metropolitana se costituita) e Coordinamento provinciale (che ricomprende il residuo territorio), ciascuno con competenza sulla propria area.

#### ***Art. 26 - Il Congresso provinciale e il Congresso della Città capoluogo di regione***

Il Congresso provinciale e il Congresso della Città capoluogo di regione sono convocati ogni 3 anni, e in ogni caso in occasione dell'indizione del Congresso nazionale; possono essere altresì indetti per gravi e comprovati motivi dal Comitato di coordinamento, su indirizzo del Presidente nazionale e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

I tempi, le modalità di svolgimento e di votazione dei Congressi provinciali verranno stabilite nelle forme indicate dall'apposito Regolamento.

Il Congresso provinciale elegge il Coordinatore provinciale e il Vice vicario e i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità indicate dal Regolamento del Congresso.

Allo stesso modo si procede per il Congresso della Città capoluogo di regione.

#### ***Art. 27 - Il Coordinatore provinciale, il Coordinatore della Città capoluogo di regione ed i loro Vice vicari***

Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Città capoluogo di regione e i loro relativi Vice vicari sono rispettivamente eletti dal Congresso provinciale e dal Congresso della Città capoluogo di regione secondo le modalità individuate nell'apposito Regolamento.

Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Città capoluogo di regione svolgono la loro attività d'intesa con il relativo Vice vicario, organizzano, dirigono e promuovono le attività del Movimento e coordinano le attività dei Circoli, con funzioni di indirizzo nell'ambito territoriale di competenza.

#### ***Art. 28 - Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Città capoluogo di regione***

Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Città capoluogo sono eletti nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento.

Sono composti, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un massimo di 40 componenti.

Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, partecipano senza diritto di voto anche i Responsabili dei Circoli e i membri del Consiglio nazionale residenti nella Provincia.

All'interno del Coordinamento provinciale e del Coordinamento della Città capoluogo di regione, il Coordinatore e il Vice vicario possono, d'intesa fra loro, nominare altri Vice coordinatori sino ad un massimo di 3.

#### ***Art. 29 – I Circoli e i Responsabili di Circolo***

I Circoli PER potranno essere costituiti a livello territoriale (comune, circoscrizione o quartiere), legati al territorio di residenza, ovvero a livello lavorativo, di studio o tematico (professioni,

ministeri, aziende,..) o on-line, costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.

In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

I Circoli devono essere composti da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti e sono coordinati da un Responsabile.

I Circoli dovranno essere approvati, sentito il Coordinatore provinciale, o, in assenza di questi, il Coordinatore regionale, entro 45 giorni dall'Ufficio di Presidenza. Vigè la norma del silenzio/assenso.

Nel caso di più circoli esistenti nello stesso comune, sarà cura dei coordinamenti provinciali armonizzare attività, struttura e organizzazione dei circoli esistenti.

I Circoli dispongono di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali.

Gli ambiti di esercizio dell'autonomia dei Circoli devono essere compatibili con le finalità del Movimento, con i regolamenti e con le direttive politiche ed organizzative impartite dagli organi centrali e periferici.

I Circoli tematici sono quelli che fanno riferimento come distintivo elemento di aggregazione a particolari ambiti sociali, professionali, culturali o economici. I Circoli tematici esercitano la loro azione politica ed organizzativa esclusivamente nell'ambito specifico del loro progetto.

I circoli on-line svolgono invece libera attività sul web.

I compiti di rappresentanza politica sul territorio sono di competenza del Circolo Territoriale.

I Circoli, sia territoriali che tematici, fanno capo al Coordinamento provinciale.

Gli organi del Circolo – Responsabile e Direttivo – sono liberamente scelti dal Circolo stesso.

### ***Art. 30 - Attività associativa sul territorio***

Gli Organi territoriali favoriscono la massima partecipazione dei cittadini alle attività politiche e organizzative del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER).

L'utilizzo del simbolo del Movimento è riservato a ciascuno degli organi sopra elencati nell'ambito e nei limiti dei compiti loro assegnati dal Comitato di Coordinamento. E' sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva del Comitato di Coordinamento, che può agire per mezzo di procuratori speciali.

## **TITOLO III - L'ASSETTO AMMINISTRATIVO**

### ***Art. 31 - Finanziamento delle attività***

Il patrimonio disponibile è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano da operazioni commerciali, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di persone e enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da donazioni, erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Il Movimento risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento del Movimento, il Presidente fondatore (se ancora in carica) ovvero i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio finanziario annuale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'ammontare delle quote associative è stabilito dall'Ufficio di Presidenza sentito il Segretario amministrativo nazionale.

L'Ufficio di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dal Segretario amministrativo nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi nazionali e locali ed è ripartita tra Sede nazionale e Organi locali secondo le previsioni dell'apposito Regolamento.

La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli Organi locali del Movimento sono predisposti con specifico Regolamento.

Il Movimento non ha fini di lucro, neppure indiretto, e opera esclusivamente per fini politici, sociali e culturali, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Non esclude peraltro l'utilizzo di lavoratori dipendenti e collaboratori occasionali nei limiti delle necessità operative del Movimento.

### **Art. 32 - Revisori contabili**

Il Collegio dei Revisori Contabili (previsti dall'art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22) controlla la correttezza della gestione economico finanziaria del Movimento, predisponendo – in occasione dell'approvazione dei rendiconti del Movimento – una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori Contabili e' composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia (al Registro istituito dall'art. 1 del D.Lgs 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE) e da due supplenti. I componenti sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, che ne indica anche il Presidente.

Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio dei Revisori Contabili, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

### **Art. 33 - Autonomia amministrativa delle Organizzazioni locali**

Le Organizzazioni locali e periferiche rette da un Organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Segretario amministrativo nazionale.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolte in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- contratti di mutuo;
- rimesse di denaro all'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutarî;
- acquisto di valuta;
- richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.

### **Art. 34 - Attività negoziale in ambito locale**

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Segretario amministrativo regionale, nominato dal Coordinatore regionale, o, in mancanza di questo, dal Coordinatore stesso, il quale agisce per procura rilasciata dal Segretario amministrativo nazionale, secondo quanto specificatamente deliberato dall' Ufficio di Presidenza e previsto dalle norme regolamentari.

La procura conferita non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- contratti di mutuo;
- rimesse di denaro all'estero;
- apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
- acquisto di valuta;
- richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal Segretario amministrativo nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge

## **TITOLO IV - GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI – IL COMMISSARIAMENTO**

### **Art. 35 - Giurisdizione esclusiva**

Gli aderenti al Movimento Politica Etica Responsabilità (PER) sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento e l'applicazione dello Statuto.

### **Art. 36 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dalla Direzione nazionale, a maggioranza semplice, ed a scrutinio segreto. I membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto.

Il Collegio giudica sull'operato dei singoli iscritti e di tutti i membri degli Organi Centrali.

Ha la competenza a decidere in ultima istanza:

- sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di socio, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota;
- sulle controversie relative alla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli aderenti e degli organi del Movimento e relative ad ogni altra questione individuata dalla Direzione nazionale;
- su tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali

Il Collegio esamina tutte le segnalazioni pervenute alla Presidenza da parte di singoli iscritti o degli organi del Movimento.

Sono materia di deferimento al Collegio dei Probiviri:

- Il mancato rispetto delle linee programmatiche del Movimento
- Il mancato rispetto delle norme statutarie;
- La disciplina associativa;

- Il comportamento immorale, scorretto, irrispettoso nei confronti degli organi istituzionale e degli altri soci.
- L'utilizzo del Movimento per realizzare un profitto personale.
- La collaborazione a titolo personale e non autorizzato dagli Organi Istituzionali, con enti, società o organizzazioni, la cui attività possa in qualche modo ostacolare la realizzazioni dei progetti degli obiettivi statutari del Movimento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili. Ove il giudizio dei Probiviri non fosse "assolutorio" essi esprimeranno altresì "parere vincolante" sulla compatibilità o meno tra giudizio espresso e permanenza del giudicato nella carica ricoperta e nel Movimento stesso.

***Art. 37 - Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente***

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza.

Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza, la Direzione nazionale provvederà alla surroga.

***Art. 38 - Procedimento disciplinare***

Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio.

Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun associato può prenderne visione.

***Art. 39 - Misure disciplinari***

Le misure disciplinari sono:

- a) la sospensione;
- b) l'espulsione;

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Il provvedimento di espulsione è sempre reso di pubblico dominio.

***Art. 40 - Altri ricorsi***

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia associato e vi abbia diretto interesse personale. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

L'Ufficio di Presidenza approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

***Art. 41 - Commissariamento. Sospensione dall'attività del Movimento***

L'Ufficio di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi territoriali del Movimento.

Analogamente l'Ufficio di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo.

In casi gravi e urgenti il Presidente direttamente, o il Comitato di coordinamento, possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dall'Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

In casi di particolare gravità il Comitato di coordinamento può decidere in via immediata di sospendere un aderente dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dall'Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **Art. 42 - Potere regolamentare**

L'Ufficio di Presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

### **Art. 43 - Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie spettano alla Direzione nazionale, che le approva a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

## **NORME TRANSITORIE**

I) Direzione nazionale: in deroga all'art. 18 del presente Statuto, la nomina o l'integrazione o il completamento della Direzione nazionale eventualmente vacante, fino al plenum di 40 componenti, compete al Presidente nazionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

II) Coordinatori provinciali e di Città capoluogo di regione: in deroga agli artt. 27-28, fino allo svolgimento dei Congressi provinciali del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER), spetta al Presidente nazionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'indicazione dei Coordinatori provinciali e di Città capoluogo di regione e loro rispettivi Vice vicari.

III) Coordinamenti provinciali e di Città capoluogo di regione : in deroga all'art. 28, , fino allo svolgimento dei Congressi provinciali del Movimento Politica Etica Responsabilità (PER), il Coordinamento provinciale ed il Coordinamento della Città capoluogo di regione sono nominati rispettivamente dal Coordinatore provinciale e dal Coordinatore della Città capoluogo di regione, d'intesa con i loro Vice vicari, entro 30 giorni dalla loro nomina, sentito il Coordinatore regionale e con ratifica del Comitato di coordinamento.

IV) In deroga all'articolo 43 del presente Statuto, per i 12 mesi successivi alla costituzione del Movimento, tutte le proposte di modifica statutaria saranno di competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza, che delibererà a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Tali modifiche entrano in vigore dal momento dell'approvazione, e dovranno comunque essere ratificate nella prima riunione della Direzione nazionale, che potrà essere convocata anche successivamente al suddetto termine.